

Previdenza. La Cassazione censura i ragionieri per la modifica della base di calcolo per la pensione retributiva

Casse, salvi i diritti acquisiti

La finanziaria 2007 non salva la delibera del 2002 che ha ignorato il pro rata

**Laura Cavestri
Maria Carla De Cesari**

«I diritti acquisiti dagli iscritti alle Casse di previdenza vanno rispettati, anche se in gioco c'è l'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'ente o l'equità tra le generazioni. La Finanziaria del 2007 ha attenuato le rigidità del pro rata - cioè il principio che mette al riparo i diritti acquisiti - ma non ha, secondo la Cassazione, valore retroattivo. In ogni caso, la norma - secondo cui le riforme tengono conto del principio del pro rata - non costituisce sanatoria per un provvedimento illegittimo. La Finanziaria 2007, secondo la Cassazione, non è un lasciapassare in bianco per decine di delibere precedenti. Le Casse dei professionisti, in particolar modo l'ente dei ragionieri, devono applicare - tanto più nell'ambito di riforme strutturali - il principio del pro rata, in base al quale si deve riconoscere agli iscritti il trattamento maturato in relazione agli anni di contribuzione accumulati. Le riforme, infatti, possono incidere - come insegna la legge 335/1995 - solo per il futuro.»

La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con due sentenze - 8847 e 8848 di ieri - condanna la Cassa ragionieri per una deli-

bera del 2002 in cui si è allungata la base di calcolo della pensione retributiva: il parametro è stato infatti individuato nella media di tutti i redditi professionali dichiarati e non più nella media dei 15 migliori degli ultimi 20 anni, decisamente più svantaggioso.

A nulla è valsa la difesa della Cassa: tra gli altri elementi, si è richiamato il passaggio - dal 1° gennaio 2004 - dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo. Una svolta strutturale, per l'ente, che ha anche sancito come il debito latente collegato ai trattamenti retributivi maturati fino a dicembre 2003 non dovesse più gravare sulla contribuzione corrente degli iscritti.

La Cassazione difende il principio del pro rata, tanto più nel quadro di riforme "rivoluzionarie" (si veda la scheda). Il principio - spiegano i giudici - vale per tutte le Casse privatizzate che gestiscono forme obbligatorie di previdenza (escluse quelle sostitutive come Inpgi, Enpam ed Enasarco). La Cassazione, sezione Lavoro (si veda anche l'intervista pubblicata in questa pagina) gela quindi la speranza delle Casse privatizzate, che hanno adottato riforme strutturali, di veder "risolto" il conten-

zioso degli iscritti collegato ai diritti acquisiti. In attesa ci sono moltissime cause, in particolare relative agli enti di ragionieri, dottori commercialisti e avvocati. La litigiosità è più alta nelle realtà dove le riforme sono state più incisive e hanno in qualche modo compresso le aspettative degli iscritti più anziani.

«Aspetto di leggere le sentenze - ha spiegato il presidente della Cassa ragionieri, Paolo Saltarelli - ma a questo punto non si può pretendere che le Casse siano autonome, in equilibrio e siano pronte a varare sacrifici responsabili se non si contiene anche la spesa di chi ha assegni generosi. Chiederemo al ministero del Lavoro un'interpretazione autentica del comma 763».

Per chiudere il capitolo del contenzioso sul contributo di solidarietà introdotto con il passaggio al contributivo, la Cassa dottori commercialisti, spiega il presidente Walter Anedda, «ha restituito le cinque annualità versate a tutti gli iscritti e, dal 2009, è a regime la delibera che lo ha reintrodotto sino al 2013».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

• **COM** www.ilssole24ore.com/norme

Il testo delle sentenze

Il quadro giurisprudenziale

1 LA NORMA DI SALVAGUARDIA



L'articolo 1, comma 763 della legge 292/2006 ha attenuato l'incidenza del pro rata. Le Casse adottano le riforme «avendo presente il principio del pro rata». Prima c'era il vincolo al «rispetto del pro rata»

2 NIENTE RETROATTIVITÀ



Per la Cassazione la formulazione della legge 292/2006 non è un'interpretazione autentica e dunque non ha valore retroattivo. Non sono dunque in salvo le delibere adottate prima

3 LA TUTELA DEGLI ISCRITTI



Il principio del pro rata, secondo la Cassazione, vale soprattutto quando le Casse adottano riforme di grande impatto sulle prestazioni degli iscritti

4 IL DIETROFRONT RISPETTO AL 2007



La Corte di cassazione fa dietrofront rispetto a una sua sentenza del 2007, in base alla quale il pro rata non è applicabile al sistema di calcolo della pensione, non suscettibile di frazionamento

5 LA CORTE COSTITUZIONALE



La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza 124/2008, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla legge 292/2006

6 LA DECISIONE DI INAMMISSIBILITÀ



Il quesito sulla legge 292 relativa alla parte in cui si fanno salve le delibere adottate dalle Casse non era diretto a decidere una questione di costituzionalità ma a trovare un avallo interpretativo



Pro rata

● Il principio del cosiddetto "pro rata temporis" stabilisce che gli enti di previdenza privatizzati possano adottare provvedimenti di variazione per ogni criterio di determinazione del trattamento pensionistico con il rispetto di diritti acquisiti e anzianità assicurative già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche stesse. Inizialmente, la legge 335/95 (articolo 3, comma 12) aveva introdotto un principio rigido del rispetto del pro rata, affermando che variazioni di aliquote, coefficienti e altri parametri dovessero avvenire «nel rispetto del pro rata».

La Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, articolo 1 comma 763) ha attenuato il vincolo tramite un diversa formulazione. La norma ora prevede che si possa intervenire «avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche».